

CRISI D'IMPRESA

La gestione della crisi e dell'insolvenza nei gruppi di imprese

di **Roberto Giacalone**

Il nuovo CCII ha introdotto la nozione di **gruppo di imprese** in ambito concorsuale venendo, così, a colmare, un vuoto presente nella legge fallimentare, che rendeva particolarmente complessa e articolata la gestione dell'insolvenza dei gruppi societari.

Al fine di dare una definizione di gruppo d'imprese, l'[articolo 2, lettera h\), CCII](#) richiama sia l'[articolo 2497](#) sia l'[articolo 2545-septies cod. civ.](#), fornendo una definizione di gruppo **come l'insieme delle imprese che sono sottoposte alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto.**

Le condizioni che determinano l'esistenza di un gruppo di imprese possono essere di seguito richiamate:

- l'attività di direzione e di coordinamento di società deve essere esercitata dalla **società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci**;
- devono essere **sottoposte alla direzione e al coordinamento di una società o ente** le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte al controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Viene così creata una vera e propria disciplina della regolazione della crisi e dell'insolvenza **riservata ai gruppi d'imprese**, normata dal **Titolo VI, Capo I del CCII**.

In tale ambito, l'[articolo 284 CCII](#) detta le regole per l'accesso alla procedura concordataria **per le imprese in stato di crisi e di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo**, aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, le quali **potranno proporre, con un unico ricorso, la domanda di accesso al concordato preventivo** di cui all'[articolo 40](#) con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.

Tali imprese potranno, parimenti, presentare ([articolo 284 CCII, comma 2](#)) la domanda di accesso alla procedura di **omologazione** e di **accordi di ristrutturazione dei debiti** ai sensi degli [articoli 57, 60 e 61 CCII](#).

La norma, premettendo che le masse attive e passive delle singole imprese rimarranno autonome ([articolo 284 CCI, comma 3](#)), prevede che la domanda concordataria debba contenere determinati **requisiti qualitativi**, quali l'illustrazione delle **ragioni di migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese**, oltre che le **ragioni di maggiore convenienza della scelta alternativa** tra presentare:

- un **piano unitario**;
- dei **piani reciprocamente collegati e interferenti**;
- un **piano autonomo** per ciascuna impresa.

La domanda, inoltre, deve contenere le **informazioni dettagliate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi esistenti tra le imprese** e, infine, l'indicazione del registro delle imprese o i registri su cui è stata effettuata la **pubblicità prevista dall'[articolo 2497-bis cod. civ](#)**

L'interpretazione sistemica dei principi sopra richiamati sembra condurre alle seguenti **conclusioni**:

- il **piano o i piani dovranno garantire ai creditori una soddisfazione non inferiore rispetto ad un eventuale piano autonomo**;
- **ciascuna società facente parte del gruppo dovrà presentare una proposta specifica ai propri creditori (quindi sarebbe da escludere l'ipotesi di una proposta unitaria di gruppo).**

Infine, il **piano unitario** o gli **eventuali piani reciprocamente collegati e interferenti** dovranno consentire il risanamento della posizione debitoria di ciascuna impresa e assicurare l'equilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna tramite l'ausilio di un **professionista indipendente** che attesti, oltre **che la veridicità, anche la fattibilità**.

Master di specializzazione

L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >